



STRUMENTI PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE IN MATERIA FISCALE INTERNAZIONALE

LE BASI GIURIDICHE INTERNAZIONALI

16 OTTOBRE 2025

Siegfried Mayr / Giovanni Fort

Le basi giuridiche internazionali



- **Art. 25 Modello OCSE (2017): «Mutual Agreement Procedure» (MAP)**
- Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting («Multilateral Instrument» o «**MLI**»)
- **Convenzione arbitrale 90/436/CEE** del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili fra imprese associate
- **Direttiva (UE) 2017/ 1852** del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea

MAP – Art. 25 Modello OCSE



- **Ambito soggettivo di applicazione:** «persons» cioè persone fisiche, società e ogni altra associazione o ente dotato di soggettività tributaria e residenti, ai fini fiscali, nel territorio di uno dei due Stati contraenti
- **Ambito oggettivo di applicazione:** imposizione non in «accordo» con DTC cioè doppia imposizione giuridica o economica risultante e.g. da questioni concernenti l'esistenza di una s.o. e l'attribuzione del reddito alla s.o., la determinazione della residenza delle P.F. e delle società, il transfer pricing, il trattamento «parte in eccesso» dividendi ed interessi (artt. 11.6 e 12.4), ecc.

MAP – Art. 25 Modello OCSE

MAP è anche mezzo di consultazione tra autorità per difficoltà interpretative e/o applicative (per es. accordi interpretativi su frontaliери).

MAP – Art. 25 Modello OCSE



- **Procedura:**

- Istanza: entro i **3 anni** successivi alla prima notifica della misura che comporta (o può comportare) un'imposizione non conforme N.B. la maggior parte delle DTC concluse dall'Italia prevede però tempi generalmente più brevi (**2 anni**)
- «first notification of the action»: può essere una nuova legge o interpretazione ufficiale e generale o (per Italia) anche PVC
- L'istanza deve indicare tutte le informazioni necessarie per verificare l'ammissibilità della domanda e la possibilità di giungere a una **soluzione «unilaterale»** prima di attivare MAP vera e propria

MAP – Art. 25 Modello OCSE



- **Procedura:**
- **Obbligo di diligenza:** le Amministrazioni finanziarie devono "fare del proprio meglio" per addivenire a un accordo («...shall endeavour to resolve the case by mutual agreement ...»). Quindi, le stesse non hanno nessun obbligo di raggiungere un risultato (salvo in presenza di una clausola arbitrale oppure MLI)
- Per clausola arbitrale e MLI cfr. oltre

MAP – Art. 25 Modello OCSE e contenzioso interno



- **L' Art. 25(1) Modello OCSE** prevede che la procedura amichevole può (cioè non deve) essere richiesta dal contribuente *«indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale»* ⇒ però Protocollo DTC Italiane afferma che attivazione MAP non è alternativa a contenzioso nazionale che va quindi instaurato preventivamente (cioè per evitare definitività dell'atto)
- **Circolare ADE n.21/2012** prevede che: *«[...] qualora le autorità competenti addivengano a un accordo che elimina la doppia imposizione senza che sia ancora intervenuto un giudicato, presupposto necessario per l'esecuzione dell'accordo amichevole è l'accettazione dei suoi contenuti da parte del contribuente e la contestuale rinuncia al ricorso giurisdizionale»*
- La stessa Circolare specifica tuttavia che *«nella opposta ipotesi che un giudicato intervenga anteriormente all'accordo amichevole, l'autorità competente italiana deve limitarsi a comunicare gli esiti del giudizio all'altra autorità competente»* ⇒ sentenza di merito passata in giudicato (o conciliazione) preclude o interrompe MAP ⇒ doppia imposizione permane a meno che Autorità Competente (AC) dell'altro Stato non si conformi al giudice italiano.

MAP – Art. 25 Modello OCSE e procedure interne



- Possibilità per il contribuente di **sospendere il procedimento giudiziale** (art. 39.1 ter D.Lgs. 546/1992) nel caso sia iniziata MAP $\Rightarrow$ richiesta conforme delle parti; non esistenza di norme sulla **sospensione riscossione** ma possibile richiesta del soggetto passivo di sospensione giudiziale o amministrativa (ad AdE)
- **Action 14 BEPS**: conciliare MAP con gli «audit settlement» tra Amministrazioni fiscali e contribuenti $\Rightarrow$ quali effetti produce un'**adesione**?

MAP – Art. 25 Modello OCSE e procedure interne



- La posizione italiana, come sintetizzata anche nel recente **Italy Dispute Resolution profile** (23 maggio 2025) conferma la **non modificabilità** della pretesa risultante dalla definizione $\Rightarrow$ «in case of an audit settlement a domestic law provision (art. 2.3 Legislative Decree n. 218 of June 1997) does not allow AdE to change the outcome of the tax settlement»: l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile dall'Ufficio...» $\Rightarrow$ Direttiva 2017/1852 invece modificabilità (cfr. oltre)
- Resta comunque esperibile la MAP ai sensi di un Trattato al fine di addivenire a una **rettifica corrispondente** nell'altro Stato contraente

MLI e clausola arbitrale

MLI: panoramica

- **24 novembre 2016:** pubblicazione del MLI ad esito di un negoziato concluso fra oltre 100 giurisdizioni
- Dal 1 gennaio 2017 agli Stati è stata data la possibilità di aderirvi ed il **7 giugno 2017** 68 Paesi, tra cui l'Italia, l'hanno sottoscritto
- Successivamente si sono aggiunti altri Stati. Attualmente (29/09/2025) il MLI risulta sottoscritto da **105 Paesi** tra cui l'Italia che però non ha ancora ratificato il MLI
- Focus su artt. 16 e 17 su MAP e 18 - 26 su arbitrato obbligatorio (su opzione)

ART. 16 MLI: LA POSIZIONE DELL'ITALIA



- ART. 16(1):
 - Apertura MAP: presentazione caso ad una o all'altra delle Autorità competenti → riserva dell'Italia (art. 16.5.a): presentazione caso all'autorità competente di residenza/nazionalità (che consulta l'altra Autorità competente nei casi in cui la richiesta del contribuente non sia giustificata);
 - entro tre anni dalla prima notifica dell'azione che comporta tassazione non conforme alla DTC → notifiche dell'Italia: 1) DTC con termine inferiore (art. 16.6.b.I) → se anche altro Stato fa identica notifica, si applica nuovo termine, 2) DTC con termine almeno pari a tre anni (art. 16.6.b.II) → se anche altro Stato fa identica notifica, non si applica nuovo termine
- Art. 16(2):
 - impegno alla risoluzione del caso per via amichevole → no obbligazione di risultato;
 - implementazione esito MAP senza limiti domestici → notifica dell'Italia (art. 16.6.c.II): DTC che non contengono disposizione su attuazione esito MAP oltre limiti temporali legislazione domestica → se anche altro stato fa identica notifica, si applica nuova disposizione;

- Art. 16(3):

- impegno alla risoluzione per via amichevole difficoltà e dubbi relativi ad interpretazione/applicazione DTC → notifica dell'Italia (art. 16.6.d.I): DTC che non contengono detta previsione → se anche altro stato fa identica notifica, si applica nuova disposizione
- possibilità di consultazione tra le autorità competenti al fine di eliminare doppia imposizione in casi non previsti da DTC → notifica dell'Italia (art. 16.6.d.II): DTC che non contengono detta previsione → se anche altro Stato fa identica notifica, si applica nuova disposizione.

ART. 17 MLI E ART. 18-26 : LA POSIZIONE DELL'ITALIA



- art. 17(1): se uno Stato procede a rettificare gli utili di un'impresa, l'altro Stato procede a rettifica in diminuzione ("shall make an appropriate adjustment") se rettifica rispecchia condizioni che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti → notifica dell'Italia (art. 16.4): DTC che contengono previsioni simili → se anche altro stato fa identica notifica, si applica nuova disposizione;
- artt. 18-26: arbitrato obbligatorio e vincolante su opzione → Italia (insieme ad altri 27 Stati) ha esercitato opzione → condizione di reciprocità (art. 18).
Ricorso all'arbitrato (su richiesta contribuente) se autorità competenti non pervengono ad accordo MAP entro 2 anni → "panel" composto da tre arbitri (uno per ciascuna autorità competente, terzo scelto dai primi) a determinate condizioni, decisione definitiva e vincolante (se accordo contribuente).
Riserve Italia: no ricorso se controversia decisa in sede giudiziaria (prima di decisione del "panel"), regole di conduzione arbitrato condivise, esclusione da procedura per (tra l'altro) redditi esclusi/esenti, art. 10-bis l. 212/2000, casi di doppia residenza, frode fiscale, ecc..

Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (Convenzione arbitrale)

CONVENZIONE ARBITRALE – introduzione (1)



➤ **NORMATIVA E PRASSI**

- ❑ Legge del 22 marzo 1993, n. 99, di ratifica in Italia della Convenzione arbitrale;
- ❑ Codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione arbitrale (revisionato, adottato dal Consiglio dell'Unione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE n. C322 del 30 dicembre 2009);
- ❑ Articolo 110, comma 7, del TUIR;
- ❑ Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21 del 5 giugno 2012.

CONVENZIONE ARBITRALE – introduzione (2)



➤ **AMBITO OGGETTIVO**

- ☐ rettifica dei prezzi di trasferimento effettuata da uno Stato contraente, con tassazione in capo ad un'impresa ivi residente degli utili afferenti ad un'impresa associata residente in un altro Stato contraente → applicabilità anche se una delle imprese ha subito perdite;
- ☐ Rapporto di partecipazione (direzione, controllo, capitale) tra imprese e principio di libera concorrenza;
- ☐ Applicazione anche a stabile organizzazione («SO») - di un'impresa di uno Stato contraente - situata in un altro Stato contraente.

➤ **AMBITO SOGGETTIVO**

- ☐ Soggetto legittimato (a presentare un'istanza di attivazione): impresa residente in Italia (nei rapporti con imprese associate stabilite in un altro Stato contraente) e stabile organizzazione in Italia di impresa residente in un altro Stato contraente.
- ☐ Soggetti coinvolti: Autorità competenti («CAs») degli Stati contraenti interessati.

CONVENZIONE ARBITRALE – procedura amichevole (1)



➤ ISTANZA

- ☐ Termine di presentazione: **entro 3 anni** dalla prima notifica della misura che comporta o può comportare la doppia imposizione;
- ☐ Destinatario: CA dello Stato contraente di residenza (o in cui è stabilita la SO);
- ☐ Contenuto: c.d. informazioni minime (inter alia identificazione soggetti, descrizione fatti e circostanze sottesi all'oggetto dell'istanza, indicazione periodi di imposta interessati, copia del documento da cui origina la doppia imposizione);
- ☐ Decorrenza periodo di **2 anni** di durata della MAP: data più recente tra i) notifica dell'avviso di accertamento fiscale e ii) ricezione istanza ed informazioni minime.

CONVENZIONE ARBITRALE – procedura amichevole (2)



➤ ISTRUTTORIA

- ☐ Entro **1 mese** dal ricevimento dell'istanza: accusa ricezione.
- ☐ Entro **2 mesi** dal ricevimento dell'istanza: richiesta di informazioni supplementari.
- ☐ Notifica al contribuente e ad altra(e) CA(s) coinvolta(e) dell'ammissibilità dell'istanza e avvio della MAP.
- ☐ Ipotesi di inammissibilità: assenza requisiti oggettivi e/o soggettivi; mancato rispetto del termine di presentazione dell'istanza; ricorso ad istituti deflativi; sanzioni gravi (in Italia, quelle previste per reati fiscali).

➤ SVOLGIMENTO

- ☐ Scambio di informazioni e posizioni, nonché incontri (riunioni) periodici, tra le CAs coinvolte.

➤ CONCLUSIONE

- ☐ Accordo tra le CAs nei due anni dall'attivazione della MAP, notificato al contribuente: autorizzazione allo sgravio e/o rimborso subordinata ad apposita istanza.

CONVENZIONE ARBITRALE – procedura arbitrale (1)



➤ **AVVIO**

- ☐ Mancato raggiungimento - in sede di MAP e nel termine di 2 anni - tra le CAs coinvolte di un accordo (soluzione condivisa) per eliminare la doppia imposizione → istituzione da parte delle CAs di una Commissione Consultiva.

➤ **COMMISSIONE**

- ☐ Composizione: a) rappresentanti di ciascuna CA, b) personalità indipendenti (designate, di comune accordo dalle CAs in base ad apposito elenco formato dagli Stati contraenti, o sorteggiate), c) presidente (designato dai predetti membri tra i nominativi presenti in apposito elenco).
- ☐ Tutti i membri sono tenuti a rispettare determinati standard di segretezza ed imparzialità.

CONVENZIONE ARBITRALE – procedura arbitrale (2)



➤ SVOLGIMENTO

- ☐ entro **6 mesi** dalla scadenza del termine di due anni: istituzione della Commissione;
- ☐ entro **6 mesi** dall'istituzione: adozione del parere per eliminare la doppia imposizione da parte della Commissione consultiva incaricata;
- ☐ entro **6 mesi** dall'adozione del parere: accordo tra le CAs (anche non conforme al parere) oppure efficacia vincolante del parere, cui le CAs sono obbligate a conformarsi.

➤ CONCLUSIONE

- ☐ Accordo tra le CAs nei **6 mesi** dall'emissione del parere, notificato al contribuente: autorizzazione allo sgravio e/o rimborso subordinata ad apposita istanza.

CONVENZIONE ARBITRALE – altri temi



➤ **CONTENZIOSO**

- ☐ Principio di alternatività tra procedura e contenzioso interno: la scadenza del termine di 2 anni per la istituzione della Commissione Consultiva è subordinata alla rinuncia al ricorso cioè fino a quel momento è inibito il passaggio alla fase arbitrale;
- ☐ La CA italiana non può derogare alle decisioni del giudice tributario.

➤ **STRUMENTI DEFLATIVI**

- ☐ Principio di definitività (e immodificabilità) dell'imposta: accesso alla procedura precluso in caso di adesione, acquiescenza, conciliazione (cfr. Italy Dispute Resolution Profile (23/5/2025));

➤ **SOSPENSIONE RISCOSSIONE**

- ☐ Disposta su richiesta del contribuente a condizione di rinuncia al contenzioso (se pendente) ed efficace sino alla conclusione della procedura.

Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, di recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 (D.LGS. 49/2020)

D.LGS. 49/2020 – introduzione (1)

➤ **NORMATIVA E PRASSI**

- ❑ Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 («Direttiva DRM») sui meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali nell'Unione europea;
- ❑ Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2020 (Prot. N. 381180/2020)

➤ **DECORRENZA**

- ❑ Applicazione alle istanze presentate dal 1° luglio 2019 con riferimento al periodo d'imposta che inizia il **1° gennaio 2018** e ai successivi periodi d'imposta;
- ❑ Nuova procedura di risoluzione che va ad aggiungersi alle procedure già accessibili → prevale su altre procedure già avviate su medesima questione.

D.LGS. 49/2020 – introduzione (2)



➤ **AMBITO OGGETTIVO**

- ☐ Questioni controverse in materia fiscale tra Stati membri dell'Unione Europea («SM») che emergono dalla diversa interpretazione e applicazione di Accordi e Convenzioni internazionali per l'eliminazione della doppia imposizione e della Convenzione arbitrale.
- ☐ Cosa si intende per «Accordi e Convenzioni»? Qual è l'ambito territoriale di applicazione? Quali imposte sono oggetto delle procedure?
- ☐ Nozione di “doppia imposizione”: ITA e uno o più SM applicano imposte contemplate da Accordo o Convenzioni su stesso reddito (o patrimonio) e ciò implica “1) un'imposizione aggiuntiva; 2) un aumento delle imposte dovute; 3) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzate per compensare gli utili imponibili” → doppia imposizione sia giuridica che economica?

➤ **AMBITO SOGGETTIVO**

- ☐ Soggetto interessato (legittimato a presentare un'istanza di attivazione): qualsiasi soggetto fiscalmente residente in Italia o in un altro SM, la cui imposizione sia direttamente oggetto di una questione controversa → Soggetti passivi, definizione di residenza, accesso a SO, società trasparenti ⇒ definizione volutamente generica per ricomprendere le categorie di soggetti degli «Accordi e Comunicazioni»;
- ☐ Soggetto coinvolto: Autorità competenti («CAs») degli SM interessati.

D.LGS. 49/2020 – introduzione (3)



➤ **PROCEDURA AMICHEVOLE**

- ☐ Attivazione su impulso del soggetto interessato;
- ☐ Eventuale prefiling su richiesta del soggetto interessato;
- ☐ Periodo di 2 anni (possibile proroga di 1 anno) per il raggiungimento di un accordo tra le CAS coinvolte.

➤ **PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA MEDIANTE COMMISSIONE**

- ☐ Attivazione su impulso/richiesta del soggetto interessato;
- ☐ Istituzione di una Commissione (consultiva o alternativa) deputata al rilascio di un parere.

D.LGS. 49/2020 – procedura amichevole (1)

➤ **ISTANZA (reclamo)**

- ❑ Termine di **3 anni** dalla prima notifica dell'azione (atto, provvedimento, misura ma anche PVC) che ha comportato o comporterà la questione controversa per la presentazione dell'istanza (se PVC, 3 anni da avviso di accertamento);
- ❑ Presentazione simultanea e con le medesime informazioni a ciascuna CA coinvolta, in una delle lingue ufficiali dello SM rispettivamente interessato. Deroga per persone fisiche e imprese minori, che hanno facoltà di presentare il reclamo esclusivamente alla CA dello SM di residenza;
- ❑ Contenuto istanza: inter alia, identificazione soggetti, descrizione fatti e circostanze sottesi all'oggetto dell'istanza, indicazione periodi di imposta interessati, copia del documento da cui risulta la questione controversa → facsimili allegati al Provv. AdE;
- ❑ prevalenza istanza ex D.Lgs. n. 49/2020 rispetto a procedure già avviate sulla medesima questione ai sensi delle altre basi giuridiche che vengono considerate terminate.

D.LGS. 49/2020 – procedura amichevole (2)



➤ ISTRUTTORIA

- ☐ Entro **2 mesi** dal ricevimento del reclamo: accusa ricezione;
- ☐ Entro **3 mesi** dal ricevimento del reclamo: richiesta di informazioni supplementari (il soggetto interessato ha un termine di tre mesi per fornire un riscontro);
- ☐ entro **6 mesi** da ricezione istanza (o da ricezione informazioni supplementari) la CA può **risolvere in via unilaterale** la questione controversa (dandone comunicazione a CAs altri SM);
- ☐ Entro **6 mesi** dal ricevimento del reclamo o dalla ricezione delle informazioni supplementari: decisione delle CAs circa accettazione/rigetto del reclamo (regola del silenzio assenso). Possibilità per il soggetto interessato di presentare ricorso presso CGT o Tribunale altro SM avverso la decisione di rigetto del reclamo da parte di tutte le CAs coinvolte; rigetto istanza da una ma non da tutte le CAs → soggetto interessato: richiesta di istituire Commissione consultiva da presentare a CA ITA e CAs altri SM;

D.LGS. 49/2020 – procedura amichevole (3)



➤ **SVOLGIMENTO**

- ☐ Le CAs si adoperano per raggiungere - nel termine di **2 anni** (possibile proroga 1 anno) dall'ultima notifica di una decisione di uno degli SM interessati in merito all'accettazione dell'istanza - un accordo che porti alla risoluzione della questione controversa.

➤ **CONCLUSIONE**

- ☐ In caso di accordo, notifica da CAs al soggetto interessato entro 30 giorni. L'accordo è vincolante a condizione che il soggetto interessato, nel termine di 60 giorni dalla notifica, accetti la decisione e rinunci al contenzioso eventualmente instaurato o al diritto ad altri mezzi di impugnazione.
- ☐ In caso di mancato accordo, le CAs ne comunicano al soggetto interessato i «motivi generali».

D.LGS. 49/2020 – procedura arbitrale (1)



➤ **AVVIO** (richiesta del soggetto interessato)

- ☐ in caso di i) rigetto del reclamo o ii) mancato accordo tra le CAs nel termine di due anni;
- ☐ entro **50 giorni** dalla notifica del rigetto o del mancato accordo o della pronuncia dell'organo giurisdizionale (in caso di ricorso avverso il rigetto) → facsimili allegati Provv.;

➤ **COMMISSIONE**

- ☐ Composizione: a) rappresentanti di ciascuna CA, b) personalità indipendenti (designate, di comune accordo dalle CAs, in base ad apposito elenco formato dagli Stati contraenti) o relativi supplenti, c) presidente (designato dai predetti membri tra i nominativi presenti in apposito elenco);
- ☐ Tutti i membri sono tenuti a rispettare determinati standard di segretezza ed imparzialità;
- ☐ Tipologia: consultiva o alternativa (quest'ultima può differenziarsi per composizione e forma, nonché per la possibilità di ricorrere a procedure di risoluzione diverse da quella con parere indipendente per es. procedura arbitrale con «offerta finale»).

D.LGS. 49/2020 – procedura arbitrale (2)



➤ SVOLGIMENTO

- ❑ entro **120 giorni** dalla richiesta del soggetto interessato: istituzione della Commissione e notifica (da ciascuna CA al soggetto interessato) i) delle norme di funzionamento della commissione, ii) del termine (data) per l'adozione del parere, iii) dei riferimenti delle disposizioni nazionali ed internazionali applicabili;
- ❑ entro **6 mesi** dall'istituzione: adozione del parere per la risoluzione della questione controversa da parte della Commissione (consultiva o alternativa) incaricata;
- ❑ entro **6 mesi** dall'adozione del parere (c.d. decisione finale): accordo tra le CAs (anche non conforme al parere) oppure efficacia vincolante del parere, che non costituisce un precedente.

➤ CONCLUSIONE

- ❑ La decisione finale, notificata al soggetto interessato, è attuata a condizione che il soggetto interessato, nel termine di 60 giorni dalla notifica, accetti la decisione e rinunci al diritto ad altri mezzi di impugnazione.

D.LGS. 49/2020 – altri temi (1)



➤ CONTENZIOSO

- ☐ La possibilità di presentare l'istanza di MAP non è condizionata alla preventiva né preclude la successiva instaurazione dei contenziosi nazionali;
- ☐ Coesistenza tra contenzioso interno e procedura internazionale; il processo può comunque essere sospeso su richiesta del solo contribuente (non più richiesta conforme delle parti);
- ☐ La sentenza passata in giudicato e la decisione a seguito di conciliazione impediscono la presentazione dell'istanza di MAP o la prosecuzione della procedura.

➤ STRUMENTI DEFLATIVI

- ☐ La definizione della questione controversa in via amministrativa non preclude la presentazione dell'istanza di MAP → superamento problema definitività dell'imposta ai fini della attivazione delle procedure → Rel. Ill.: istituti deflattivi (acquiescenza e adesione) → ravvedimento operoso.

➤ SOSPENSIONE RISCOSSIONE

- ☐ Disposta d'ufficio in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione del processo, opera sino alla conclusione della procedura.

D.LGS. 49/2020 – altri temi (2)



➤ ESECUZIONE DECISIONI CAS

- ☐ Per effetto delle decisioni della procedura amichevole o arbitrale (“da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta”), l'AdE dispone il “rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute” o “la riscossione delle imposte dovute” → solo “ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1”, i termini per procedere ad accertamento ex art. 43 DPR 600 sono raddoppiati → comunque si dà esecuzione alle decisioni “anche se il rimborso, lo sgravio o la riscossione si riferiscono ad imposte divenute definitive in Italia”;
- ☐ Sulle maggiori imposte dovute si applicano le sanzioni (se non precedentemente definite); il rimborso delle sanzioni è consentito (previa istanza) nel solo caso in cui la pretesa erariale sia stata integralmente annullata.
- ☐ Gli interessi si applicano ma a decorrere dalla data della decisione delle CAS;
- ☐ Se anteriore definizione anche agevolata, “si tiene conto delle somme già versate”;
- ☐ Condizione preliminare per esecuzione: soggetto interessato accetta per iscritto le decisioni adottate nella procedura amichevole o nella procedura arbitrale entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione e “contestualmente” rinuncia ad altri mezzi di impugnazione (se contenzioso pendente prova, sempre entro sessanta giorni, del deposito presso l'organo giurisdizionale dell'atto di rinuncia, anche parziale, al contenzioso).



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos